

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DI CUI ALL'ART 4 COMMA 2 LETT. a), b), c), d), i), k) e p) C.C.N.L.
9/08/2000 -
ACCORDO STRALCIO PER GLI ANNI 2005/2006**


Il giorno 9 ottobre 2006 alle ore 12,00 presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto l'incontro tra:

L'Università degli Studi di Perugia nelle persone di:

Prof. Francesco Bistoni - Magnifico Rettore

Dott.ssa Angela Maria Lacaita - Direttore Amministrativo





e la Delegazione sindacale:

per la Rappresentanza sindacale unitaria

BALDELLI ANNA GRAZIA

BARBERINI LANFRANCO

CARDINALI MATTEO

CECCAGNOLI FRANCESCO

CIRIMBILLI ANSELMO

COLI MARCELLO

FAGOTTI GIUSEPPA

FRATINI FELICIANO

ITALIANI FRANCESCA

NONCREDUTO ROSSELLA

PANNACCI LUCIANA

PANFILI ANNA MARIA

PERUGINI MAURIZIA

PIETROLATA LETIZIA

REALI MASSIMO

per le OO.SS. di categoria:
C.G.I.L./Snur

C.I.S.L./Università


U.I.L./P.A.


Federazione Conf.S.A.L.


C.I.S.A.P.U.N.I./S.N.A.L.S.















































Al termine della riunione, le parti

Visti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Università, in particolare quelli sottoscritti il 27/01/2005 ed il 28/03/2006 relativi al quadriennio 2002/2005;

Visti i precedenti accordi sottoscritti in sede integrativa;

Tenuto conto che la sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo (C.C.I.) per tutte le materie ad esso demandate dalla Contrattazione nazionale richiede ulteriori momenti di confronto, data l'ampiezza e la rilevanza delle questioni da concordare;

Ritenuto, pertanto, necessario, nelle more della sottoscrizione del C.C.I. dell'Università di Perugia, procedere ad un accordo stralcio per alcune materie;

Valutata come prioritaria la definizione e la conseguente attribuzione delle varie indennità costituenti il trattamento economico accessorio del personale per gli anni 2005 e 2006;

Ritenuta parimenti urgente la definizione delle politiche dell'orario di lavoro stante l'imminente avvio del nuovo sistema per la rilevazione delle presenze;

Fermo restando l'impegno ad una rapida conclusione del C.C.I.

sottoscrivono il seguente accordo

Art. 1

Campo di applicazione e obiettivi

1. Il presente contratto collettivo integrativo - accordo stralcio -, in applicazione dell'art. 45 del D.Lgs. 165/01, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, disciplina le materie ad esso riservate dall'art. 4 del CCNL del comparto Università del 9/08/2000 limitatamente alle lett. a), b), c), d), i), k) e p) del comma 2, nonché l'indennità accessoria mensile di cui all'art 41 co. 4 C.C.N.L. 27/01/2005 e la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di cat. EP.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo appartenente alle cat. B, C, D, ed EP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente dall'Università degli Studi di Perugia.
3. Il presente contratto vuole porsi in linea di coerenza con gli obiettivi di efficienza ed efficacia tracciati dalle riforme legislative, riconoscendo il ruolo sempre più determinante del personale tecnico-amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi in questione. B
4. Il presente contratto rappresenta un investimento economico ed organizzativo per l'Amministrazione, che ritiene prioritario accompagnare con adeguati strumenti la fase di ristrutturazione che l'Ateneo sta attraversando, allo scopo di supportare grandi progetti di miglioramento complessivo dei servizi offerti.

Art. 2

Durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica per gli anni 2005 e 2006, salvo per le parti ove è previsto diversamente. ch


Art. 3

Costituzione del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale - art 67 C.C.N.L. 9/8/2000













1. Il Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale per gli anni 2005 e 2006 risulta così determinato:

**ANNO 2005
AL NETTO DEGLI ONERI CARICO ENTE**

FONDO ART 67	2005 AL NETTO DEGLI ONERI CARICO ENTE
	2.467.019,00
INCREMENTO C.C.N.L. 13/5/03 BIENNIO 2000/01 ART. 4/1	30.671,00
INCREMENTO C.C.N.L. 13/5/03 BIENNIO 2000/01 ART. 4/2	78.442,00
INCREMENTO C.C.N.L. 27/1/05 BIENNIO 2002/03 PER 2003 *	134.980,00
INCREMENTO C.C.N.L. 27/1/05 BIENNIO 2002/03 PER 2004 *	134.980,00
INCREMENTO C.C.N.L. 27/1/05 BIENNIO 2002/03 PER 2005 *	134.980,00
ECONOMIE PART.TIME 2004	10.762,00
ECONOMIE STRAORDINARIO 2004	229.416,00
DIFFERENZIALE CESSATI 2004	38.673,32
ECONOMIE ART. 67	184.062,68
C.C.N.L. 27/1/05 ART. 41 COMMA 2 - RIA CESSATI 2002	55.930,00
C.C.N.L. 27/1/05 ART. 41 COMMA 2 - RIA CESSATI 2003	35.231,00
C.C.N.L. 27/1/05 ART. 41 COMMA 2 - RIA CESSATI 2004	45.830,00
RIDUZIONI DEL FONDO	-1.691.908,00
FONDO ART 67 PER LA C.C.I.	1.889.069,01

**ANNO 2006
AL NETTO DEGLI ONERI CARICO ENTE**

FONDO ART 67	2006 AL NETTO DEGLI ONERI
COSTITUZIONE FONDO	2.891.916,75
DETRAZIONE STRAORDINARIO 2006 (ART 66 C.C.N.L. 9/08/00)	-424.888,70
	2.467.028,05
INCREMENTO C.C.N.L. 13/5/03 BIENNIO 2000/01 ART. 4/1	30.671,34
INCREMENTO C.C.N.L. 13/5/03 BIENNIO 2000/01 ART. 4/2	78.441,95
INCREMENTO C.C.N.L. 27/1/05 BIENNIO 2002/03 ART 41/1	134.980,12
INCREMENTO C.C.N.L. 28/3/06 BIENNIO 2004/05 ART 5 COMMA1 E 2	131.236,47
ECONOMIE PART.TIME 2005	17.498,30
Differenziale cessazioni 2000 (per l'anno 2006)	38.843,28
Differenziale cessazioni 2001 (per l'anno 2006)	93.957,22
Differenziale cessazioni 2002 (per l'anno 2006)	115.428,53
Differenziale cessazioni 2003 (per l'anno 2006)	51.025,35
Differenziale cessazioni 2004 (per l'anno 2006)	115.318,12
Differenziale cessazioni 2005 (per l'anno 2006)	143.717,87
ECONOMIE STRAORDINARIO 2005	206.943,90
ECONOMIE ART. 67 - DA QUANTIFICARE	
RIA cessati 2002 (per l'anno 2006)	102.450,52
RIA cessati 2003 (per l'anno 2006)	67.408,68

[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including 'G.F.', 'B.', 'Marta', 'C. L.', 'L.P.', 'M.P.', 'C.S.B.', 'S.P.', 'P.P.', 'A.S.', 'P.', 'A.C.', 'L.', 'U.', and 'A.C.']. These appear to be approvals or verifications of the data presented in the tables.

RIA cessati 2004 (per l'anno 2006)	118.254,41
RIA cessati rateo 2005 (per l'anno 2006)	52.233,74
RIA cessati intero 2005 (per l'anno 2006)	84.855,59
DIFFERENZIALE PERSONALE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE (ART 1 COMMA 193 L.266/05)	156.986,24
DIFFERENZIALE CESAZIONI E RIA ANNI PRECEDENTI, DI COMPETENZA DEI FONDI PER GLI ANNI 2000/2005, COME DA DCA 29/6/2006	1.018.000,00
RIDUZIONI DEL FONDO	-1.691.907,23
FONDO ART 67 PER LA C.C.I.	3.533.372,44

Art. 4
Ripartizione del Fondo ex art 67 anni 2005 e 2006

Per gli anni 2005 e 2006, le parti concordano la seguente ripartizione delle risorse presenti all'interno del Fondo ex art. 67:

INDENNITA'	IMPORTO 2005	IMPORTO 2006
1) Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi	200.000,00	200.000,00
2) Indennità di responsabilità	330.000,00	350.000,00
3) Indennità accessoria mensile	1.359.000,00	1.389.000,00
4) Fondo per il Direttore Amministrativo	/	100.000,00
TOTALE	1.889.000,00	2.039.000,00

Art. 5
Criteri di attribuzione delle indennità

Per gli anni 2005 e 2006 si definiscono i sotto indicati criteri di attribuzione delle indennità di cui al precedente art. 4:

1. Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi

Per questa indennità si confermano i criteri già stabiliti nell'accordo del 13.01.2004. L'indennità verrà corrisposta alle seguenti categorie di personale:

a) Autisti

Personale dell'Amministrazione centrale che opera in modo esclusivo quale autista, con una disponibilità costante anche al di fuori dell'orario di lavoro e in ore notturne e festive. Il calcolo della quota spettante verrà effettuata sul numero dei chilometri effettuati (valutazione sulla base delle autorizzazioni dirigenti e libretto di marcia).

b) Personale addetto alla cura e governo di animali nonché alla cura delle serre

Il compenso giornaliero spettante per il lavoro domenicale e festivo ammonta in :

- o €. 60,00 per rientro che comporta un'attività lavorativa fino a 3 ore
- o €. 90,00 per rientro che comporta un'attività lavorativa superiore a 3 ore

c) Personale che svolge mansioni comportanti continua esposizione a rischi.

Per gli anni 2005/06 le parti convengono di confermare gli stessi criteri stabiliti per il 2004. Le parti inoltre concordano di dare mandato alla commissione formata dai signori: Barberini, Cirimbilli, Chiocchini, Stornelli, di rivedere le valutazioni adottate in base al più

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several initials on the right margin.]

recente Protocollo Sanitario proposto dal Medico Competente. Eventuali modifiche entreranno in vigore per l'anno 2007, previa approvazione da parte delle RSU.

Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme vigenti sulla tutela dell'integrità dello stato di salute dei lavoratori e sulla prevenzione degli infortuni.

2. Indennità di responsabilità

Per l'indennità di responsabilità si confermano per gli anni 2005/06 i medesimi criteri stabiliti nell'accordo sottoscritto il 6.4.2005 per l'anno 2004, limitatamente alle lettere a) e b) dell'art. 2 del citato accordo, con esclusione quindi di quanto stabilito nel su citato accordo per le funzioni specialistiche che, per gli anni 2005/06 sono soppresse. Pertanto l'indennità viene corrisposta come segue:

- a- posizioni organizzative (art. 63 comma 1 C.C.N.L. 09.08.2000)
 - responsabili di ufficio di media e di alta complessità, come individuati dal Direttore Amministrativo, rispettivamente €. 1500,00 ed €. 3000,00
 - direttori di sezione bibliotecaria €. 3000,00;
- b- qualificati incarichi di responsabilità (art. 63 commi 3 e 4 C.C.N.L. 09.08.2000):
 - segretari amministrativi €. 3000,00
 - responsabili unici di laboratorio di media e di alta complessità in numero pari a quelli riconosciuti nel 2004 previa conferma da parte della struttura, rispettivamente €. 1500,00 ed €. 3000,00;

Le parti convengono che i criteri utilizzati per erogare l'indennità di responsabilità ai Responsabili unici di laboratorio cessano di avere efficacia il 31.12.2006; di conseguenza le parti stabiliscono di procedere alla fissazione di nuovi criteri per gli anni 2007 e seguenti, sulla base di una mappatura dei laboratori di tutto l'Ateneo da effettuare improrogabilmente entro il 31.12.2006 da una apposita Commissione.

3. Indennità accessoria mensile

- a. E' istituita, a partire dall'anno 2005 e per tutto il 2006, l'indennità accessoria mensile di cui all'art. 41, c. 4, del CCNL 27/01/2005 - I biennio economico, così come modificato dall'art. 10, c. 1 - lettera E), del II biennio economico - CCNL 2002/2005 destinata a tutto il personale di categoria B-C-D a tempo determinato ed indeterminato dell'Università degli Studi di Perugia;
- b. Nell'ammontare destinato all'indennità accessoria mensile confluiscono anche le risorse previste dal C.C.I. del 6.4.2004 per le funzioni specialistiche (di cui all'art. 63 del CCNL 9.8.2000) che, come detto, sono soppresse per gli anni 2005/06;
- c. Al Personale destinatario compete un'indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità, a decorrere dal 1/1/2005 e fino al 31/12/2006 secondo i seguenti importi, al netto degli oneri a carico dell'ente:
75 € per la categoria B,
83 € per la categoria C,
98 € per la categoria D;
- d. Al personale, che abbia maturato entro il 31.12.2005 tre anni di effettivo servizio nella posizione economica rivestita, viene attribuita, a decorrere dal 1.1.2006 e fino alla successiva progressione economica, una indennità mensile maggiorata dell'importo differenziale tra le due posizioni economiche;
- e. Al personale, che maturi nel corso del 2006 tre anni di effettivo servizio nella posizione economica rivestita, viene attribuita, con decorrenza dal mese successivo alla data di maturazione del triennio di servizio e fino alla successiva progressione economica, una indennità mensile maggiorata dell'importo differenziale tra le due posizioni economiche;
- f. Tale indennità è decurtabile solo in caso di sciopero, è corrisposta proporzionalmente per chi ha un rapporto di lavoro part-time, è erogata in proporzione ai mesi lavorati per

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom center.

coloro che siano stati assunti o che cessino nel corso dell'anno e, data la sua natura fissa e ricorrente, non è correlata al sistema di valutazione.

Le parti, ove sussistano le necessarie disponibilità finanziarie, si riservano di confermare con apposito accordo per l'anno 2007 i medesimi importi qui pattuiti per gli anni 2005 e 2006.

4. Fondo per il Direttore amministrativo

Al fine di migliorare i servizi offerti, nonché di remunerare la produttività di personale impegnato in attività particolarmente complesse o improcrastinabili degli uffici o della Direzione amministrativa, le parti convengono di accantonare l'importo di Euro 100.000,00 sul fondo ex art. 67 dell'anno 2006, la cui utilizzazione sarà stabilita dal Direttore Amministrativo; in ordine all'utilizzazione del fondo medesimo sarà data informativa alle R.S.U.

Art. 6 Straordinario - anno 2006

Per l'anno 2006, fermo restando l'importo iscritto a bilancio di € 563.827,31 al lordo degli O.C.E. e comunque nell'ottica di diminuire il ricorso al lavoro straordinario anche attraverso una politica di incremento degli organici, le parti concordano i seguenti criteri:

1. Il lavoro straordinario deve sempre rispondere a specifiche, non programmabili e inderogabili esigenze di funzionamento delle strutture;
2. Il ricorso al lavoro straordinario non può costituire elemento ordinario di programmazione del lavoro;
3. Il lavoro straordinario è riconosciuto solo nel caso in cui il dipendente, nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano, effettui un orario complessivo giornaliero di almeno 8 ore, salvo il caso in cui il dipendente presti la propria attività lavorativa osservando un profilo orario giornaliero di ore 7,12, nel qual caso il lavoro straordinario può essere riconosciuto solo se il dipendente effettui un orario giornaliero di 9 ore;
4. Il pagamento del lavoro straordinario può essere effettuato solo qualora lo stesso sia previamente e debitamente autorizzato e ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti, fermo rimanendo comunque che alle strutture non potrà essere assegnato un monte ore di lavoro straordinario superiore a quello utilizzato nel corso dell'anno 2005;
5. I risparmi così ottenuti andranno ad incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio;
6. Per l'eventuale esubero orario mensile maturato dai dipendenti su autorizzazione del Responsabile della struttura, al fine di far fronte ad esigenze di servizio, e non remunerato come lavoro straordinario, dovrà essere consentito il recupero sia mediante riduzione dell'orario giornaliero ordinario, sia mediante giorni di riposo compensativo, qualora il dipendente lo richieda;
7. Sempre nell'ottica di una progressiva riduzione del lavoro straordinario, le parti concordano, con decorrenza dal 1.1.2007, di non autorizzare il pagamento del lavoro straordinario per la realizzazione di specifici progetti e/o convenzioni attivati dalle strutture, la cui spesa in precedenza veniva rimborsata al bilancio di Ateneo con oneri a carico delle strutture medesime.

Art. 7 Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria Elevate Professionalità

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria Elevate Professionalità per gli anni 2005 e 2006 risulta così determinato:

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like "Mater", "G. J.", "B.", "C.P.", "P.", "R.S.U.", and others.]

FONDO ART 70	2005 AL NETTO DEGLI ONERI	2006 AL NETTO DEGLI ONERI
CCNL 9.8.2000, art. 70, comma 2, lett.a	16.854,00	16.854,00
CCNL 9.8.2000, art. 70, comma 2, lett.b	43.129,00	43.129,00
CCNL 9.8.2000, art. 70, comma 2, lett.c	157.876,00	157.876,00
INCREMENTI CCNL 13.5.2003, art.4, comma 2, primo periodo	22.773,00	22.773,00
INCREMENTI CCNL 27.1.2005, art. 41, comma 1	38.071,00	38.071,00
INCREMENTI CCNL 28/03/2006, art.5 comma 1		37.015,42
Altre risorse	363.831,00	
FONDO ART 70	642.534,00	315.718,42

Art. 8
Criteria per la retribuzione di posizione e di risultato (fondo ex art. 70) anni
2005/06

- Le parti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 27.1.2005 secondo cui l'indennità di posizione del personale di categoria EP può essere articolata in un massimo di tre fasce economiche compresa quella riguardante l'importo minimo di euro 3.099,00 e della riduzione del fondo art. 70 per l'anno 2006, in virtù del disposto dell'art. 1 - comma 189 - della Legge finanziaria per il 2006, convengono di istituire le seguenti fasce economiche per gli anni 2005/06:
 - Fascia A Euro 3.099,00 posizione minima
 - Fascia B Euro 7.299,00 incarichi media complessità
 - Fascia C Euro 12.099,00 incarichi alta complessità
 La collocazione nelle diverse fasce avverrà ad opera di una apposita Commissione la quale procederà alla valutazione degli incarichi di media ed alta complessità, sulla base della documentazione prodotta dai dipendenti.
 La quota di risorse dell'art. 70 non utilizzata nel 2005, sarà destinata, quale economia, al fondo art. 70 dell'anno 2006.
- Relativamente alla indennità di risultato, sarà corrisposta nella misura massima del 20% della indennità di posizione variabile, spettante a seguito del conferimento di incarico in applicazione dell'art. 61 co. 1, e attribuita sulla base di una relazione del responsabile della struttura di appartenenza che sarà sottoposta al giudizio di una Commissione nominata dall'Amministrazione.

Art. 9
Orario di lavoro

Le parti, tenuto conto della necessità di garantire la funzionalità delle varie strutture dell'Ateneo ed in considerazione della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro, concordano i seguenti criteri che dovranno essere osservati, a decorrere dal 1.10.2006, in materia di orario di lavoro:

- l'orario di apertura delle strutture deve essere compreso tra le 7.30 antimeridiane e le 19.30 pomeridiane;

[Handwritten signatures and initials are present throughout the bottom of the page, including names like 'M. G. B.', 'C. G. B.', and others.]

- b. l'ordinario orario di lavoro dei dipendenti si articola su cinque giorni settimanali e va dalle 08,00 alle 14,00 antimeridiane e dalle 15,00 alle 18,00 pomeridiane del martedì e del giovedì;
- c. l'orario di servizio dei dipendenti può essere articolato su turni ovvero su profili orari giornalieri di ore 7,12;
- d. l'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti non può superare le 9 ore, ivi compreso il lavoro straordinario;
- e. le fasce di compresenza, in cui tutti i dipendenti devono garantire la propria presenza, vanno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 antimeridiane e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 pomeridiane dei giorni in cui è previsto il rientro del singolo dipendente che, di norma, coincide con il martedì ed il giovedì;
- f. le fasce di compresenza non devono essere osservate nel caso in cui il dipendente presti il proprio orario di servizio su turni giornalieri;
- g. nel rispetto dell'orario massimo di apertura delle strutture e delle fasce di compresenza, l'orario giornaliero del dipendente, in considerazione delle esigenze di servizio, deve essere concordato con il Responsabile della struttura, che per l'amministrazione centrale è il Direttore amministrativo e per le strutture decentrate è il massimo organo collegiale di riferimento.

Art. 10
Buoni Pasto

Le parti, in materia di buoni pasto, concordano i seguenti criteri:

- a. il dipendente ha diritto a due buoni pasto settimanali, in coincidenza con i due rientri pomeridiani che di norma coincidono con il martedì ed il giovedì, a condizione che effettui una pausa pranzo di almeno 10 minuti, risultante da timbrature, e che effettui un orario di servizio giornaliero di almeno 8 ore;
- b. qualora il dipendente non possa effettuare settimanalmente i previsti rientri pomeridiani, il dipendente medesimo ha, comunque, diritto alla corresponsione di due buoni pasto settimanali purché, entro ciascun trimestre, effettui un numero di pomeriggi corrispondenti al numero dei buoni pasto percepiti;
- c. tenuto conto che l'importo del buono pasto giornaliero è fissato in euro 7,00 a decorrere dal 1.1.2006, per il periodo in cui sono stati distribuiti buoni pasto del precedente valore di euro 5,16, il dipendente avrà diritto ad un conguaglio, secondo le modalità consentite.

M. G. G. G.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]